

Intervento della Camera di Commercio di Firenze a sostegno delle MPMI di nuova costituzione della città metropolitana di Firenze Anno 2025

ARTICOLO 1 – FINALITA'

Nell'ambito del progetto **"Formazione Lavoro"** per l'annualità 2025, la Camera di Commercio di Firenze ha attivato una delle sue principali linee operative per favorire lo sviluppo del territorio e promuovere la crescita di nuove imprese. Il focus di questa azione è rivolto in particolare a giovani imprenditori under 40, valorizzando le loro competenze e il know-how acquisiti durante il percorso accademico/formativo, traducendoli in innovazioni capaci di generare impatti significativi, sia economici che a livello socioculturale.

Questa iniziativa si sviluppa in sinergia con le attività del **Servizio Nuove Imprese (SNI)**, mirate a stimolare l'imprenditorialità e a potenziare il tessuto economico locale attraverso la creazione di realtà imprenditoriali dinamiche e innovative.

Obiettivi primari del presente intervento sono:

- sostenere le imprese di nuova costituzione nella fase di avvio e sviluppo, incoraggiando il trasferimento di competenze e conoscenze acquisite nel corso degli studi in soluzioni pratiche e innovative;
- aumentare le competenze aziendali, promuovendo la partecipazione a percorsi di formazione volti a rafforzare le capacità imprenditoriali e gestionali dei partecipanti.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente disciplinare si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, le fasi di avvio e funzionamento delle imprese, costituite a partire dall'01.01.2024, nella cui compagine sociale sia incluso almeno un giovane con età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, nonché a favorire la formazione delle imprese beneficiarie.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA E NATURA DELL'AGEVOLAZIONE

2. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **€ 129.080,52**
3. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
4. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, laddove prevista.
5. La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹ costituite a partire dall'01.01.2024;

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

- b) abbiano sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - c) siano iscritti al Registro delle Imprese ed attivi. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
 - f) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135²;
 - g) non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 e ssmmii;
 - h) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.
2. **I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h) non potranno essere sanati qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda e non mantenuti alla data di liquidazione del contributo.**
3. Non possono essere beneficiarie dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerali.
4. Non possono essere beneficiarie dei contributi in argomento le imprese fornitrici dei servizi di cui al successivo articolo 5.
5. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** a valere sul presente disciplinare.
6. Sono escluse le imprese attive nei settori carboniero, della pesca e dell'acquacoltura.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse a contributo le spese iniziali sostenute per la costituzione e l'avvio delle imprese, al netto dell'IVA, fatturate e pagate a partire dall'01.01.2024 ed entro il 31.12.2025 e comunque prima della presentazione della domanda di contributo per le seguenti tipologie:
- a) **costi di costituzione dell'impresa:** oneri notarili e altre spese connesse alla fase iniziale di costituzione dell'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli e dei costi inerenti l'iscrizione alla Camera di Commercio);
 - b) **spese di registrazione marchi, brevetti e disegni;**
 - c) **acquisto di beni e servizi per la digitalizzazione dell'impresa:** ad esempio software gestionali, hardware, tecnologie wireless, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud ecc. Sono esclusi smartphone, cellulari, accessori (borse, mousepad, ecc.), trasporto, manutenzione;
 - d) **acquisto di beni strumentali nuovi quali macchinari, attrezzature, arredi.** Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli o qualsiasi altro mezzo di trasporto). Nel caso di neoimpresa derivante da passaggio generazionale, deve trattarsi di beni non rientranti nel contratto di cessione, donazione o trasformazione;
 - e) **spese di promozione** (realizzazione del logo aziendale, realizzazione sito web ed e-commerce, registrazione del dominio) **e di comunicazione** (es. messaggi pubblicitari su radio, tv, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali

2 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

pubblicitari). In fase di istruttoria, sarà verificata l'effettiva operatività dei siti e potranno essere verificate le attività di comunicazione realizzate;

- f) **canone affitto immobili** della sede legale o unità locale site nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
- g) **spese legate ai processi di innovazione di processo/prodotto** (per esempio test di prova, test in laboratorio, realizzazione prototipi, collaudi finali, ecc.).

Con riferimento alla lettera c) del sopracitato elenco, in caso di costo pluriennale indicato in fattura, le spese per canoni, licenze e spese assimilabili saranno riproporzionate considerando come termine di validità della spesa il 31.12.2025.

- 2. Le fatture relative alle spese di cui sopra dovranno essere quietanzate alla data di presentazione della domanda secondo le seguenti modalità:
 - **bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;
 - **ricevuta bancaria (RI.BA):** pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - **bancomat:** pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
 - **carta di credito:** pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.
 - **assegno bancario non trasferibile:** pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.
- 3. **Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.**

ARTICOLO 6 – SPESE NON AMMISSIBILI

- 1. Non sono ammissibili:
 - spese per l'acquisto di beni usati o noleggiati;
 - spese per opere murarie o impiantistiche;
 - spese per assicurazioni o garanzie di beni/servizi
 - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali;
 - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - spese per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
 - spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
 - gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
 - spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
 - spese di rappresentanza e spese generali di funzionamento e di organizzazione (telefono, cancelleria, elettricità, ecc.)
 - spese fatturate da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale

ARTICOLO 7 – AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese ammissibili di cui al precedente articolo 5, con un minimo di spesa di € 2.000,00 (IVA esclusa), con un massimale di € 5.000,00 per ogni impresa richiedente.
2. Per ottenere l'agevolazione è obbligatorio svolgere l'attività di formazione sottoindicata. L'obiettivo degli interventi è infatti non solo sostenere la nascita di nuove imprese, ma anche rafforzare le competenze gestionali e strategiche indispensabili per garantire la sostenibilità e il successo delle iniziative imprenditoriali nel tempo.

PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO

I titolari e/o i soci con età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, sono tenuti a partecipare ad un evento formativo svolto su una o più delle seguenti piattaforme promosse dal sistema camerale con rilascio di attestato di partecipazione/open badge di frequenza:

- **PID Academy** (<https://pidacademy.camcom.it/>) che presenta contenuti formativi per lo sviluppo di competenze digitali, innovazione e sviluppo aziendale. Relativamente a questa piattaforma è necessario individuare contenuti formativi che prevedono il rilascio di open badge per la frequenza. Quelli che non la prevedono non saranno considerati validi;
- **SNI (Servizio Nuove Imprese)** (<https://sni.unioncamere.it/>) per le tematiche legate all'autoimprenditorialità e alla gestione d'impresa;
- **Innexta Skill UP** (https://innexta.it/skill_up/) per approfondimenti sulla finanza d'impresa.

Tale obbligo deve essere assolto precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, pena la non concessione del contributo camerale.

ARTICOLO 8 –NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO E CUMULO

1. I contributi oggetto del presente disciplinare sono concessi in regime “de minimis” nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 per il settore agricolo. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”³ non può superare il massimale di € 300.000,00, € 50.000,00 per le attività agricole di produzione primaria nell'arco di tre esercizi finanziari. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti.
2. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà la verifica del rispetto dei massimali “de minimis” sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
3. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

³ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

4. Per tutto quanto non regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento al Regolamento camerale per la concessione dei contributi camerali approvato con Delibera di Consiglio n. 2/2025, nonché a tutte le disposizioni vigenti in materia di contributi pubblici, di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.

ARTICOLO 9 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma (gratuita) RESTART accedendo al link: <https://restart.infocamere.it> a partire **dalle ore 12:00 del 17.07.2025 e fino alle ore 16 del 31.12.2025**, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. Il disciplinare sarà visibile sulla piattaforma solo a partire dalle ore 12.00 del 17.07.2025. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze all'indirizzo: www.fi.camcom.gov.it.
2. Le domande di contributo devono essere inviate dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un intermediario delegato dallo stesso all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di domanda.
3. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura del rappresentante legale dell'impresa deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione beneficiari** (colore arancione) al link <https://restart.infocamere.it/> accessibile con CNS o SPID dell'imprenditore.
4. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura di un intermediario incaricato dall'impresa come indicato nel modulo di domanda, deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione intermediari** (colore blu) al link <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>
5. Nel sistema informatico andrà selezionato il Bando denominato **“Camera Commercio Firenze - Intervento per sostegno a nuove imprese - anno 2025”**.
6. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni delle apposite Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto> e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>.
7. La pratica telematica relativa alla richiesta di contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - a) **MODULO DI DOMANDA** disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi;
 - b) **FATTURE ELETTRONICHE**, laddove previste, relative alle spese ammissibili di cui al precedente articolo 5 comma 1. in formato xml o in formati dai quali si evinca comunque che le fatture sono disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
 - c) **COPIE DELLE QUIETANZE DI PAGAMENTO** delle suddette fatture;
 - d) **EVENTUALE COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE LEGALE/UNITA' LOCALE DELL'IMPRESA** sito nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - e) **COPIA DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE/OPEN BADGE AL PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO**, di cui all'articolo 7 del presente disciplinare.
8. I suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria **in formato Cades estensione .p7m**
9. Dopo aver compilato tutti campi richiesti dalla piattaforma ed avere allegato i documenti di cui al precedente punto 7. il sistema genererà automaticamente un **MODELLO RIEPILOGATIVO DEI DATI INSERITI** che dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella domanda stessa. La sottoscrizione digitale di tale modello può avvenire da parte dell'imprenditore o dell'intermediario delegato.
10. Le domande saranno considerate **irricevibili e pertanto escluse d'ufficio senza comunicazione di preavviso di rigetto nei seguenti casi:**
 - a) domande inviate con modalità diverse dall'utilizzo della piattaforma telematica RESTART;
 - b) mancanza del modulo di domanda di cui al precedente comma 7, lettera a);

- c) modulo di domanda non firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
 - d) completa mancanza delle fatture di cui al precedente comma 7, lettera b);
 - e) mancanza dell'attestato di partecipazione alla formazione obbligatoria di cui al precedente comma 7, lettera d);
 - f) domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali o di altri enti.
11. La Camera di Commercio di Firenze è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute, seguendo l'ordine cronologico determinato dalla data di spedizione della pratica telematica attestata dalla data e dall'orario assegnati dal sistema informatico, per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.
2. **Nel caso in cui l'impresa richiedente il contributo non sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 2 (requisiti non regolarizzabili), tra i quali si evidenzia l'irregolarità del DURC (che nel caso di società di persone vedrà la verifica anche per i singoli soci), l'ufficio competente invierà per pec, una comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, per informare l'impresa del rigetto della domanda di contributo e della relativa archiviazione, senza alcuna possibilità di successiva regolarizzazione.**
3. Verrà assegnato ad ogni impresa, la cui domanda sia risultata regolare rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 del presente disciplinare, un Codice Unico di Progetto (CUP) che **dovrà essere obbligatoriamente riportato su tutte le fatture presentate che dovranno quindi essere integrate e inviate nuovamente alla Camera di Commercio di Firenze tramite mail ordinaria** secondo le seguenti modalità alternative, indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 438/2020, fatte salve eventuali nuove disposizioni normative che interverranno:
 - realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019.
 - stampare la fattura elettronica nel formato dal quale si evinca che la medesima è disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate ed apporre con scritta indelebile il codice CUP (tale documento dovrà essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 633/1972);
4. Alle imprese le cui domande risulteranno regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4 e complete di tutti i documenti richiesti all'articolo 9 verrà comunicato il codice CUP al fine di provvedere all'integrazione delle fatture come indicato al precedente comma 3.
5. Le domande di cui al comma 4 saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
6. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del presente disciplinare e/o parzialmente mancanti delle fatture (articolo 9, comma 7, lettera b) e/o delle quietanze (articolo 9, comma 7, lettera c), o della copia del contratto di locazione dell'immobile (art. 9, comma 7, lettera d), o in caso di necessità di approfondimenti istruttori, l'ufficio preposto invierà per posta elettronica ordinaria richiesta di integrazione/regolarizzazione. Con la medesima comunicazione verrà inviato il codice CUP al fine dell'inserimento dello stesso nelle fatture oggetto di contributo secondo le modalità previste dal precedente comma 3. L'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
7. Nel caso l'impresa non provveda all'invio dei chiarimenti/ integrazioni richiesti, l'ufficio rinnoverà per pec la richiesta alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990). In tal caso ai fini dell'inserimento in graduatoria al fine della concessione del contributo, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione. La mancata risposta a tale richiesta deve

intendersi quale rinuncia al contributo camerale; pertanto, l'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.

8. I contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio delle domande regolarizzate a seguito dell'integrazione delle fatture elettroniche con il codice CUP assegnato all'impresa beneficiaria. **Si precisa che all'atto di concessione e liquidazione l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc).**
9. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa, l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.

ARTICOLO 12– CONTROLLI

1. La Camera di Commercio di Firenze si riserva inoltre la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Firenze dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Costanza Ceccarini, Elevata Qualificazione Sviluppo delle imprese e del territorio.

ARTICOLO 15 – RICORSO GERARCHICO

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.